

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO - II[^] SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Petra Uliana,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile n. 6749 /2023 promossa con atto di citazione da:

Parte_1 c.f. *C.F._1* rappresentato e difeso dall'avv.to

[REDACTED]

attore opponente

contro

CP_1 UALE MANDATARIA DI [REDACTED] *CP_2* c.f. *P.IVA_1* ,

rappresentata e difesa dall'avv.to [REDACTED]

convenuta opposta

e con l'intervento di

Controparte_3 in proprio c.f. *P.IVA_2* , con l'Avv. [REDACTED]

e di

CP_4 .f. *P.IVA_3* , con l'avv. [REDACTED];

intervenute

OGGETTO: opposizione a precetto;

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: *"Il patrocinio di parte attrice, fermo e ribadito quanto già eccepito, dedotto, richiesto e allegato, contesta recisamente le note conclusive ex adverso per essere le deduzioni ivi formulate infondate in fatto e diritto. A tale proposito, precisa che la titolarità del credito è stata debitamente contestata e che il prospetto informativo costituisce uno degli elementi fondamentali afferenti alla realizzazione dell'operazione finanziaria della cartolarizzazione ex l. 130/1999. Si insiste per l'accoglimento delle domande e richieste di merito ed istruttorie"*.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA e delle TERZE INTERVENUTE:
 “Nell’interesse di *Controparte_3* n proprio ed a mezzo della mandataria *CP_1* nonché di *CP_4* * * * L’avv. ██████████, richiamato il contenuto della propria memoria di discussione e dei precedenti scritti difensivi, insiste affinché il Tribunale respinga l’opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 ha proposto opposizione al precetto con il quale la società di cartolarizzazione *CP_3*, per il tramite del procuratore *CP_1*, le ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 50.127,50. Con l’atto di precetto notificato a *Parte_1*, la società *CP_3*, per il tramite della procuratrice speciale *CP_1*, assume di essere creditrice della somma di euro €. 73.479,64, a titolo di capitale residuo ed interessi alla data del 29/8/2023, di cui al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data ██████████ tra l’intimata e *Controparte_5* (Rep. ██████████) a rogito Notaio *Persona_1* di Treviso, dichiarando espressamente di precettare la minor somma di euro 50.127 oltre interessi.

CP_6 ha opposto il precetto sollevando varie contestazioni attinenti: i) alla nullità del precetto per difetto di *legitimatio ad processum* della società *CP_1*; ii) alla mancanza di prova, l’inesistenza o la nullità ex art. 1418 c.c. dell’asserita cartolarizzazione, con conseguente mancanza di titolarità del credito in capo a *CP_3*; iii) all’incertezza ed indeterminazione delle somme richieste.

CP_1 si è costituita in giudizio, contestando le censure dell’opponente. Quanto alla prima censura, essa ha sostenuto che l’attività di riscossione stragiudiziale del credito mediate precetto non fosse riservata ex art. 2, l. 130/1999 a soggetti iscritti nell’albo ex art. 160 TUB, trattandosi di attività soggetta alla licenza del questore di cui all’art. 115 TULPS, licenza della quale *CP_1* è in possesso. Quanto alla seconda censura, la convenuta ha argomentato che l’acquisto del credito oggetto di causa è comprovato dall’estratto della G.U. con cui è stata data pubblicità della cessione in blocco, dal possesso del titolo esecutivo, dalla dichiarazione di cessione sottoscritta dalla cedente, nonché dalla presenza, nell’elenco delle posizioni cedute (rinvenibile presso il link indicato nell’avviso di cessione) del numero NDG ██████████ riportato nella proposta contrattuale allegata al mutuo. Quanto alla terza censura, la convenuta ha argomentato che la somma precettata rappresenta

la sola quota capitale del residuo debito, computando gli importi distribuiti in favore del creditore fondiario nell'esecuzione avviata da CP_3 (pari ad €. 58.884,59).

Il Giudice ha accolto l'istanza di sospensiva del titolo esecutivo in relazione al precetto.

Nel prosieguo del giudizio CP_3 ha formulato intervento adesivo costituendosi in giudizio. Controparte_3 quale titolare del credito, ha fatto proprie tutte le difese, produzioni documentali, eccezioni ed istanze fin qui proposte da CP_1 quale proprio procuratore. Ad abundantiam, pur ritenendo infondata l'eccezione relativa alla presunta invalidità di esternalizzazione dei servizi, in specie, la pretesa insufficienza dell'autorizzazione del Questore ex art.115 TULPS ai fini dell'attività delegata di recupero crediti, Controparte_3 ha affidato mandato diretto al legale avv.to Sternini affinché questi eserciti le attività di recupero credito così sanando, in quanto iscritta all'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione, qualsivoglia ipotizzata – e qui ad ogni modo contestata – invalidità degli atti. Ciò anche ratificando, anche ai sensi dell'art. 1399 c.c., tutti gli atti, di natura sia giudiziale che stragiudiziale, compiuti da CP_1

Nel corso del giudizio è altresì intervenuta CP_4, già Controparte_7 quale master servicer iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, che nella sua qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha affermato di aver conferito incarico a CP_1 di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge, ivi incluse, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie.

Depositata le memorie integrative, la causa è stata rinviata per decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 19/9/2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. e con previa assegnazione di un termine per il deposito di una memoria conclusiva.

La causa va ora in decisione.

1. Sulla legittimazione di CP_1

Nel caso in esame la società veicolo CP_3 (e non il master servicer indicato in G.U.) ha conferito a CP_1 direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti. La procura è stata conferita ad una società non iscritta all'albo ex art. 106 TUB ed è discusso in giurisprudenza se, per effetto della violazione dell'art. 2, l. 130/1999, la procura sia affetta da nullità per violazione di norma imperativa, sicché la società procuratrice risulterebbe priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per

conto di quest'ultima. Tale nullità si potrebbe riverberare sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c.

Sulla questione il Tribunale osserva quanto segue.

La l. n. 130/1999 detta le disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti e quindi sulla cessione ed esternalizzazione di certe attività da parte dell'Istituto di credito cedente (o della società veicolo cessionaria) a società terze.

Ai sensi dell'art. 1, la legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, individuabili in blocco, quando il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3 cit. (ovvero una società costituita *ad hoc* per la cartolarizzazione dei crediti c.d. società veicolo), unitamente ad altre condizioni. Questa legge regola, quindi, la cessione dei crediti in blocco quando il cessionario non è un istituto di credito.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, cit, *“i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”*. Il richiamato comma 3, lett. c), prevede la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento.

Secondo una esegesi, dal combinato disposto dei commi 6 e 3 dell'art. 2, l. n. 130/1999, si dovrebbe dedurre che, ad essere riservati agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, sarebbero i soli *“servizi di cassa e pagamento”*, ovvero l'attività bancaria in senso proprio. Ciò in quanto, letteralmente, il comma 6 riserva agli intermediari finanziari i soli *“servizi”* e non la riscossione dei crediti, attività che è indicata in altra e antecedente parte del comma 3, lett. c).

Ritiene il Tribunale che non possa darsi adesione questa proposta interpretativa in quanto contrasta con il chiaro tenore di circolari e note di chiarimenti di Banca d'Italia, autorità preposta alla vigilanza del settore creditizio.

Il Testo Unico Bancario e il Testo Unico della Finanza attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di regolamentare numerosi aspetti dell'attività degli intermediari bancari e finanziari, per assicurare stabilità, efficienza e competitività al sistema finanziario.

Gli atti normativi della Banca d'Italia possono assumere forme diverse (disposizioni di vigilanza, regolamenti, circolari) e presentano di regola un contenuto spiccatamente tecnico-finanziario. La Banca d'Italia diffonde inoltre anche comunicazioni concernenti aspetti o profili specifici delle materie regolamentate - non destinati ad essere inseriti in atti normativi ma che possono contenere integrazioni e precisazioni della disciplina.

Nella circolare di Banca d'Italia n. 288/2015, all'art. 5.1. rubricato "esternalizzazioni", l'attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), della l. n. 130/99 è considerata unitariamente. L'autorità ha precisato che *"per lo svolgimento di queste attività e per gli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla sez V"* (pag. 166 e ss. Circolare). Già solo questo dato conforta nel ritenere che il richiamo operato dal comma 6 alla lett. c) del comma 3 vada inteso all'intero sintagma di cui alla lettera c), dovendosi considerare anche la riscossione un servizio ai sensi del comma 6 cit.

Nella recente nota a chiarimenti del 24/7/2023 sulla circolare n. 288/2015, Banca d'Italia ha risposto a due quesiti. Il primo quesito devoluto (sub a) era di chiarire se le attività di servicing, in operazioni di cartolarizzazione, possono essere esercitate solo da soggetti iscritti o in corso di iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB. Il secondo (sub b) era se l'attività di "sub- servicing" sia assimilabile all'attività di servicing e quindi anch'essa soggetta a riserva di attività ovvero se sia possibile derogare alla riserva in presenza di un "master servicer". È stato altresì chiesto se anche le banche possono avvalersi esclusivamente di soggetti vigilati per l'attività di recupero.

Con riferimento al quesito sub a), Banca CP 8 ha fatto presente che il servicer in operazioni di cartolarizzazione è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la società veicolo di cartolarizzazione (SPV) affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. *"Per espressa previsione normativa (art. 2, comma 6 legge 130/1999) il ruolo di servicer in operazioni di cartolarizzazione può essere assunto esclusivamente da banche o intermediari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Non sarebbe pertanto in linea con il dettato normativo il conferimento da parte del ^{Cont} dell'incarico di servicer (tanto per i servizi di riscossione, quanto di verifica della conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo) ad un soggetto diverso da quelli sopra richiamati"* (Nota a chiarimenti del 24/7/2023 pag 15-16).

La Banca d'Italia ha quindi chiaramente escluso la possibilità di delegare a soggetti non iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sia il servizio di riscossione, sia l'attività di verifica di conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo.

“Con riferimento al quesito sub b), la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Non può, invece, essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999. Alla luce di quanto sopra, quale che sia la denominazione usata nei contratti e nel prospetto informativo per l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'operazione (master servicer, sub-servicer, ecc.), è essenziale che i servicer si assicurino che la ripartizione delle competenze non ostacoli il corretto espletamento delle funzioni ad essi affidate e, in particolare, garantiscano un'aderenza sostanziale e non solo formale alle norme di legge che ad essi affidano, tra l'altro, funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione” (Nota a chiarimenti del 24/7/2023 pag 15-16).

Rispondendo al quesito sub b), Banca d'Italia ha chiarito che possono essere affidati a sub servicer solamente attività connesse ed ancillari alla riscossione, con esclusione quindi dell'attività stretto senso intesa di recupero del credito.

“Da ultimo, per quanto riguarda l'obbligo per le banche di avvalersi di soggetti vigilati per il recupero delle partite deteriorate, si fa presente che l'obbligo di ricorrere ad una banca o ad un intermediario finanziario previsto dalla legge n.130/1999 opera limitatamente alle attività di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione. Fuori da tali casi, le banche che intendano affidare a terzi le attività di recupero di crediti deteriorati nel rispetto della disciplina in materia di esternalizzazione prevista dalla Circolare 285, non sono tenute ad avvalersi di soggetti vigilati, fermo restando il rispetto delle riserve di attività previste dall'ordinamento e delle discipline di settore eventualmente applicabili” (Nota a chiarimenti del 24/7/2023 pag 15-16).

Alla luce dell'autorevole interpretazione fornita da Banca d'Italia a chiarimento sulla disciplina dell'esternalizzazione si possono ricavare i seguenti principi:

>l'attività di recupero di un credito oggetto di cartolarizzazione, sia essa giudiziale o stragiudiziale, è riservata a soggetti iscritti all'albo ex art. 106 TUB;

>l'attività di recupero stragiudiziale di crediti non oggetto di cartolarizzazione può essere svolta anche da soggetti non iscritti all'albo ex art. 106 TUB e muniti di licenza del questore ex art. 115 TULPS.

L'argomento secondo il quale alla facoltà (prevista dall'art. 2, comma 2, del d.m. n. 53/2015), in capo alla società munita di licenza del questore, di acquistare crediti, conseguirebbe logicamente la possibilità di curare di recupero di qualsivoglia credito di terzi, prova troppo. Innanzitutto perché, come precisato, l'attività di recupero di un credito cartolarizzato è riservata dalla legge n. 130/99 ai soli intermediari ex art. 106 TUB, norma speciale e posteriore nel tempo rispetto al regio decreto n. 773/31 contenente il TULPS che ha, all'evidenza, un diverso ambito applicativo ed è stato emanato in un'epoca di molto antecedente rispetto all'emersione del recente fenomeno globale della cartolarizzazione dei crediti. Inoltre, perché il credito trasferito ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.m. n. 53/2015 sarebbe, all'evidenza, un credito ceduto alla società munita di licenza TULPS in forza di uno specifico contratto di cessione; trattasi di operazione negoziale completamente diversa rispetto alla massiva attribuzione dell'attività di recupero stragiudiziale di centinaia di posizioni oggetto di cessioni in blocco.

Da ultimo si osserva che, anche ove si ritenesse, contrariamente a quanto chiarito da Banca d'Italia, che i soggetti titolari di licenza TULPS possano curare il recupero stragiudiziale dei crediti deteriorati, ciò non potrebbe avvenire con atto di precetto.

L'atto di precetto è l'ultima intimazione che il creditore fa al proprio debitore di adempiere l'obbligo di cui al titolo esecutivo, minacciando l'esecuzione forzata per il caso di persistente inadempimento. Scopo del precetto è innanzitutto quello di preannunciare l'esecuzione forzata e ha la finalità di attualizzare il diritto da tutelare esecutivamente: dal punto di vista oggettivo, esso precisa la somma dovuta, in particolare indicando gli interessi e le spese successive alla formazione del titolo; dal punto di vista soggettivo, individua le parti del processo esecutivo, in particolare laddove vi sia una successione nel diritto di credito (art. 475) o nell'obbligo (art. 477) di cui al titolo esecutivo. Ha altresì la finalità di consentire al debitore di proporre opposizione ex art. 615 per contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, instaurando un processo a cognizione piena.

Anche aderendo alla tesi (dominante in giurisprudenza) secondo la quale il precetto ha carattere stragiudiziale, esso è nondimeno atto preliminare al processo esecutivo e contiene

una minaccia di esecuzione. Minaccia che, ove non provenisse da un soggetto legittimato ad agire esecutivamente, si risolverebbe in un illecito ai limiti dell'estorsione.

Pare chiaro che chi non è legittimato ad agire instaurando un processo esecutivo non può legittimamente neppure minacciare l'esecuzione: innanzitutto perché, dal punto di vista processuale, il debitore reagendo con l'opposizione preventiva risulterebbe sempre vittorioso (ottenendo una pronuncia che accerta l'assenza del diritto e della legittimazione dell'intimante a procedere esecutivamente). Inoltre, perché la natura anche giudiziale-processuale dell'atto di precetto è confermata dal fatto che il precetto ha senz'altro la funzione, propria della domanda giudiziale, di individuare il diritto di cui si richiede la tutela, individuandone esattamente l'azione, determinando tutti gli elementi in base ai quali il potere astratto di procedere in forza del titolo si traduce in potere concreto. Ancora, la notificazione dell'atto di precetto produce gli effetti sostanziali della domanda (impedimento di decadenza, interruzione e sospensione della prescrizione, produzione degli interessi, si veda, in particolare, la disposizione dell'art. 2943 c.c.).

D'altro canto, nel caso in esame, **CP_1** successivamente al precetto, ha proceduto a pignoramento, portando quindi effettivamente in esecuzione la minaccia intimata. Non era indubbio l'avvio della fase esecutiva solo considerando che la procura conferita da **CP_3** [...] prevedeva lo svolgimento dell'attività di recupero del credito senza alcuna limitazione, nonostante la riserva stabilita dalla l. n. 130/99.

In questo panorama normativo si sono inserite due recenti pronunce della Corte di Cassazione. In particolare, il Primo Presidente, dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale ex 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Brindisi, ha ribadito il principio enunciato da Cass. n. 7243 del 18/3/2024, secondo la quale nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex legge 130/1999, l'attività di recupero del credito da parte di un soggetto non iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva da quest'ultimo intrapresa alla stregua dell'incarico ricevuto dal titolare del credito; l'omessa iscrizione nel medesimo albo potrà rilevare sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. La Suprema Corte, ha preliminarmente affermato che *“la questione non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza di legittimità si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente”*. La Corte ha dapprima, richiamato il principio statuito con l'ordinanza del 20 febbraio 2024 ricordando poi che, con altra recentissima pronuncia resa dalla Terza Sezione Civile (appunto

l'ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024), è stato precisato che “Soccorre altresì Cassazione Sez. III, 18 marzo 2024 n. 7243 la quale ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Nella pronuncia da ultimo evocata, la Terza Sezione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 Tub del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Di qui la conclusione secondo cui, ai fini della validità del controricorso, non rileva che la società (rappresentante sostanziale di altra società a sua volta mandataria della società veicolo, cessionaria del credito bancario) sia iscritta, oppure no, nell'albo degli intermediari finanziari”.

Di conseguenza, secondo le Sezioni Unite investite del rinvio pregiudiziale, *“le due richiamate decisioni delineano un quadro convergente e forniscono, nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 TUB (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito”.*

Pur dando atto che cospicua giurisprudenza di merito non si è allineata all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, argomentando che le disposizioni di cui all'art. 106 TUB avrebbero valenza imperativa, con conseguente nullità delle procure conferite a società non iscritte presso l'albo di cui all'art. 106 TUB, nel caso in esame la questione deve ritenersi risolta dalla costituzione in giudizio di **CP_3** e **CP_4**.

CP_3, quale titolare del credito, può certamente agire in giudizio per la riscossione del proprio credito, conferendo procura ad un legale. **CP_3**, oltre a ratificare l'operato di **CP_1** ha attribuito al medesimo avvocato Lorenzo Sternini mandato alle liti nel

presente giudizio, sicché ogni nullità deve ritenersi sanata e il profilo di cesura è assorbito dalla costituzione in giudizio di CP_3 .

*

2. Sulla titolarità del credito in capo a CP_3

Quanto alla prova dell'effettiva stipula del contratto di cessione e dell'inclusione del credito in questione nel perimetro della cessione, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione.

Nel caso in esame l'avviso pubblicato era preciso nell'includere nel perimetro della cessione tutti i rapporti bancari a sofferenza stipulati in un determinato arco temporale; inoltre era stato espressamente indicato il link presso il quale rinvenire l'elenco dei crediti ceduti (doc. 3, p. 12, conv.). Nell'elenco delle posizioni cedute, pubblicato assieme all'avviso di cessione sul sito [redacted] a pagina 708 del riferito elenco viene indicato il numero NDG [redacted] (doc. 12 conv), ossia il numero corrispondente all'anagrafica del debitore riportato sulla proposta contrattuale allegata al mutuo e prodotta in giudizio unitamente al titolo esecutivo (doc.10 conv.).

Inoltre, la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Corte d'Appello Milano Sez. I, 24/01/2023; Corte appello Venezia sez. II, 02/01/2023, n.3). A tal proposito, anche la Corte di Cassazione ha affermato che *“non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”*, ed in particolare che *“la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”* (Cass. civ. n. 10200/2021).

Nel caso in esame, la dichiarazione della cedente CP_5 debitamente sottoscritta da un funzionario identificato, è precisa ed univoca nell'identificare il mutuo e il debitore (Parte_1) (doc. 11 conv.).

Ne deriva che, pur non avendo la convenuta fornito prova diretta della titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, la stipula del contratto e l'inclusione nel perimento negoziale dello specifico credito oggetto di causa debbono ritenersi provate mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

Quanto all'esistenza di una effettiva operazione di cartolarizzazione, devono ritenersi presunzioni gravi precise e concordanti la pubblicazione dell'operazione in G.U. e la qualità del cessionario di società veicolo ex art. 106 TUB. Inoltre, la mancanza di una effettiva operazione di cartolarizzazione non pare idonea ad inficiare di nullità la procura conferita a **CP_1** (o il negozio di cessione), quanto piuttosto comporterebbe l'operatività dell'art. 1264 c.c. e quindi l'onere di notifica della cessione al debitore ceduto ai fini dell'opponibilità, questione tuttavia che non è stata sollevata in questa sede.

Difatti, per le medesime ragioni espresse dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione, la mancata emissione, a valle, di strumenti finanziari da parte della società cessionaria non è idonea a ripercuotersi, a monte, sulla validità della (previa) stipula del contratto di cessione, intervenuta tra due soggetti legittimati a contrarre (banca e società veicolo iscritta all'albo ex art. 106 TUB). Senza contare che lo stesso opponente ammette che l'operazione di cessione potrebbe essere inquadrata nell'art. 58 TUB, essendo **CP_3** un intermediario finanziario ex art. 106 TUB, sicché anche così qualificata la cessione va considerata valida.

*

3. *Sulle contestazioni relative all'ammontare delle somme precttate*

Controparte_5 – ed ora per essa **Controparte_3** – con atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo ipotecario, concesse a titolo di mutuo la somma di **██████████** signor **Parte_1**, il quale a propria volta concesse in favore dell'Istituto di Credito – a garanzia del complessivo importo di €. **██████████** – ipoteca sugli immobili in sua proprietà.

Stante il mancato regolare ammortamento del suddetto contratto di mutuo, la Banca radicò la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. **██████████** avanti il Tribunale di Treviso, sugli immobili concessi in garanzia.

Medio tempore il credito venne ceduto a **CP_3** e successivamente la procedura esecutiva venne dichiarata estinta per avvenuta ripartizione del ricavato.

Difatti, da detta esecuzione la creditrice ottenne il versamento di solo una parte della propria ingente creditoria: ossia €. **██████████** in via provvisoria ex art. 41 TUB oltre ad ulteriori €.

██████████ con riparto definitivo ed alle spese riconosciute in prededuzione, a fronte di un credito precisato di ██████████ a titolo di capitale e interessi in via privilegiata ed € ██████████ per interessi chirografari (doc. 4 conv.). Il professionista delegato ha redatto il progetto di distribuzione accogliendo la precisazione di credito di CP_3 sulla quale il debitore non ha sollevato alcuna osservazione o reclamo (doc. 5 conv.).

Stante il residuo credito di €. ██████████ alla data del 29.08.2023, la cessionaria si è determinata ad avviare ulteriori azioni legali, onde tentare di recuperare quanto ulteriormente dovuto.

Di talché CP_3 a mezzo del proprio procuratore CP_1 notificò rituale atto di precetto, peraltro limitandolo all'importo di €. ██████████ per capitale oltre a € ██████████ per la redazione dell'atto di precetto..

L'opponente non ha contestato l'erogazione del mutuo, né il mancato pagamento del debito, né ha in qualunque modo svolto osservazioni al progetto di riparto del delegato, il che esclude ex sé la fondatezza di ogni contestazione atteso che l'onere di provare il fatto estintivo compete al debitore. Le censure di anatocismo, di interesse ultralegale non convenuto per iscritto e di usura sono formulate genericamente e non supportate da alcun documento scritto, solo state solamente abbozzate, mentre avrebbe dovuto essere oggetto di precisa analisi il contratto di mutuo, anche considerato che tanto il mutuo quanto le condizioni della proposta contrattuale sono state prodotte da CP_3 (doc. 10 conv.).

L'opposizione va quindi integralmente rigettata.

In considerazione della assoluta novità della questione e del mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, le spese di lite vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

rigetta l'opposizione;

dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.

Treviso, 20/9/2024

Il Giudice

Dott.ssa Petra Uliana